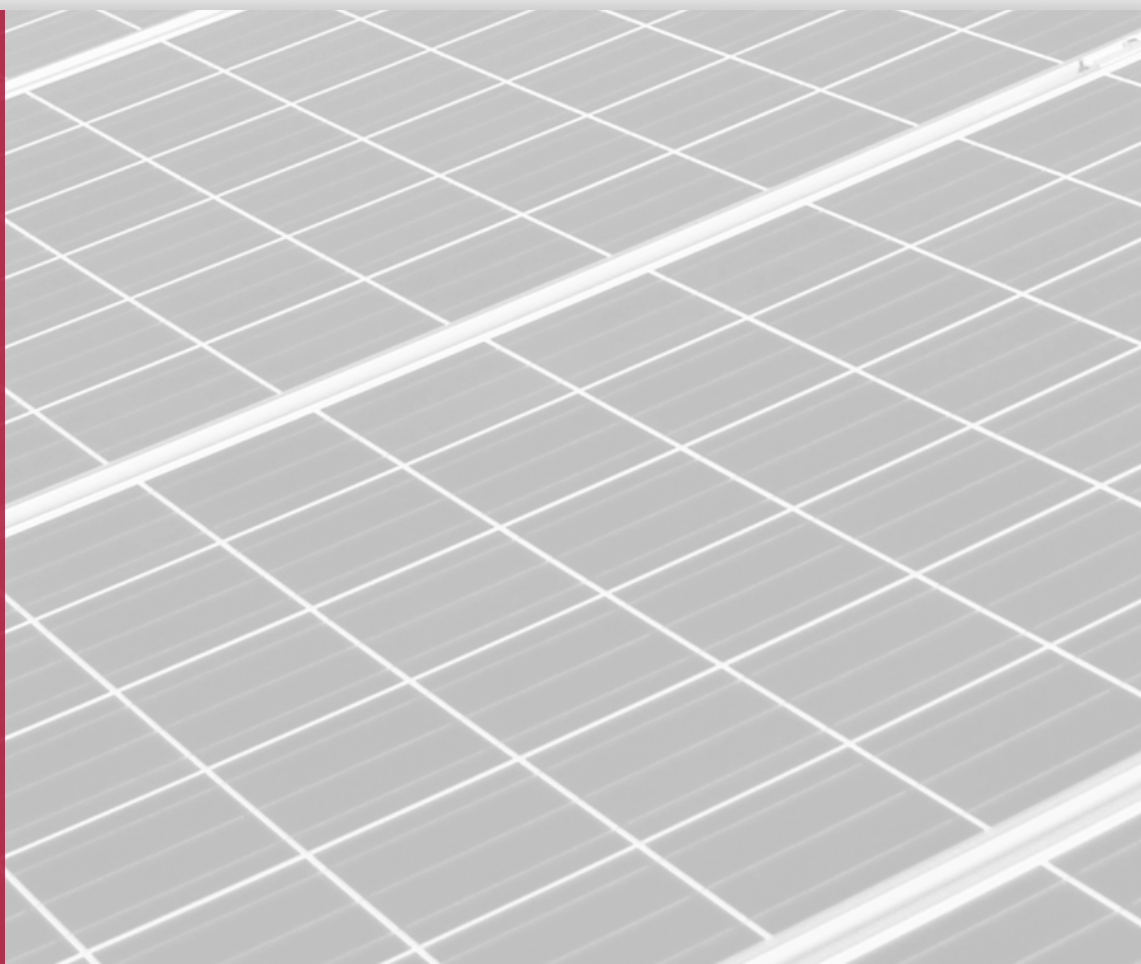




ENERGY LAW ITALY OUTLOOK

Ottobre 2026



1	Saturazione virtuale della rete: il nuovo modello delle Open season e gli impatti sulle operazioni M&A nel settore delle rinnovabili	3
2	L'approvazione della legge-delega sul nucleare sostenibile	4
3	FER-X Definitivo: la qualifica preliminare come nuovo snodo di accesso alle procedure competitive	5
4	Porti a impatto zero: il MIT detta le regole del gioco per le concessioni cold ironing	6
5	La fuoriuscita volontaria dal Conto Energia ai sensi del DM n. 262/2026	7
6	Nuova etichetta UE di sostenibilità per i data center e valutazione dei consumi	8
7	Sanzioni REMIT: relazione della Commissione europea del 18 settembre 2026	9
8	Sull'obbligo restitutorio degli incentivi in capo a chi ha materialmente percepito le somme	10
9	La sentenza della Corte di Giustizia UE sulle concessioni delle piccole derivazioni idroelettriche	11
10	Sull'applicazione dei principio dei <i>tempus regit actum</i>	12
11	In relazione al rapporto tra siti Natura 2000 ed energia rinnovabile	13

1. Saturazione virtuale della rete: il nuovo modello delle Open season e gli impatti sulle operazioni M&A nel settore delle rinnovabili

In attuazione dell'art. 7 del D.L. 21/2026 ("**DL Bollette**") e dell'art. 10-bis del D.Lgs. 190/2024, in data 8 settembre 2026 il MASE ha firmato il Decreto n. 291 (il "**Decreto**"), con cui è stata ridisegnata la disciplina afferente all'allocazione della capacità di rete per gli impianti FER e di accumulo.

Il DL Bollette impone a Terna di pubblicare sul portale TERRA la capacità aggiuntiva accoglibile nella rete e demanda all'ARERA l'aggiornamento del TICA.

Tra le principali novità è previsto che la capacità sia assegnata in via definitiva solo a chi ha ottenuto il titolo abilitativo e che perdano efficacia le soluzioni non validate dal gestore di rete e riferite a progetti non autorizzati.

In tale contesto il Decreto disciplina le **microzone** della RTN, affidando a Terna il compito di identificare, per ciascuna microzona, i punti di connessione e una capacità pari almeno al 150% degli obiettivi al 2030.

Prima di ogni Open Season, almeno trimestrale, Terna pubblicherà l'"Offerta" delle soluzioni disponibili, tra le quali l'operatore sceglierà la propria.

L'attestazione rilasciata al termine della Open Season consente di avviare l'iter autorizzativo, ma non assegna in via definitiva la capacità; difatti, le attestazioni potranno superare la capacità disponibile (**overbooking regolato**).

In breve, la capacità diventa "riservata" solo quando l'operatore comunica a Terna di aver ottenuto il titolo abilitativo: si passa così dal first come, first served al first authorized, first reserved.

Il tema è stato approfondito in un articolo pubblicato su Energy Law Italy ([link](#)) al quale si rinvia per maggiori dettagli.

2. L'approvazione della legge-delega sul nucleare sostenibile

Il 23 settembre 2026 il Senato ha approvato in via definitiva la legge delega in materia di nucleare sostenibile.

Il Governo sarà chiamato ad adottare, entro 12 mesi, uno o più decreti legislativi, su proposta del MASE, previa intesa in Conferenza unificata e acquisizione dei pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari. Entro i successivi due anni potranno essere adottati decreti integrativi e correttivi.

Sul piano dei contenuti, la delega prevede l'adozione di un Programma nazionale per il nucleare sostenibile e la fusione, volto a decarbonizzare il sistema energetico, garantire sicurezza e indipendenza energetica e contenere i costi.

La disciplina coprirà l'intero ciclo di vita degli impianti - localizzazione, costruzione, esercizio, smantellamento, gestione del combustibile e dei rifiuti radioattivi - e, in linea con il principio di neutralità tecnologica, ammetterà anche le tecnologie modulari e avanzate (SMR, AMR e micro-reattori).

Secondo lo scenario PNIEC, i primi impianti sono attesi dal 2035, con un contributo rilevante al mix elettrico a partire dal 2040 e una copertura potenziale di circa l'11% della domanda elettrica al 2050.

Il tema sarà oggetto di un prossimo approfondimento su Energy Law Italy.

3. FER-X Definitivo: la qualifica preliminare come nuovo snodo di accesso alle procedure competitive

Il DM MASE 18 giugno 2026 e le successive Regole Operative GSE hanno introdotto la qualifica preliminare (i.e., una nuova fase autonoma e necessaria per la partecipazione alle procedure competitive del FER-X Definitivo per gli impianti di potenza superiore a 1 MW).

In tale fase il GSE verifica anticipatamente una parte significativa dei requisiti necessari per l'accesso agli incentivi, tra cui, in particolare:

- la disponibilità di un titolo autorizzativo valido ed efficace; per gli impianti fotovoltaici non è sufficiente la sola conclusione favorevole del procedimento ambientale;
- la disponibilità di un preventivo di connessione accettato e, per il fotovoltaico, la validazione dell'impianto sul sistema GAUDÌ;
- la sussistenza degli eventuali criteri di priorità e di aggiudicazione rilevanti ai fini della successiva procedura competitiva.

Particolarmente rilevante è l'effetto di "cristallizzazione" dei dati di progetto: le informazioni indicate nella richiesta di qualifica non possono essere successivamente modificate in sede di manifestazione di interesse o di partecipazione alla gara.

Per maggiori dettagli si rinvia al contributo pubblicato recentemente su Energy Law Italy ([qui il link per maggiori dettagli](#)).

4. Porti a impatto zero: il MIT detta le regole del gioco per le concessioni cold ironing

Il quadro regolatorio del c.d. cold ironing (elettrificazione delle banchine portuali) si è arricchito nel 2026 di due tasselli complementari: il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 22 gennaio 2026, n. 10 (il “**Decreto MIT**”), che fissa definizioni, modalità di affidamento e requisiti del gestore, e le Linee Guida del 16 luglio 2026 della Direzione generale per i Porti, che traducono il Decreto MIT in indirizzi operativi per la predisposizione dei bandi da parte delle Autorità di Sistema Portuale (“**AdSP**”).

Ai sensi dell’art. 34-bis, co. 1, del D.L. 162/2019 il servizio è qualificato di “interesse economico generale” e, per l’effetto, è affidato secondo i principi del D.Lgs. 36/2023 (il “**Codice dei Contratti Pubblici**”), con possibile ricorso al partenariato pubblico-privato, alla finanza di progetto e al contratto misto di concessione.

Le AdSP possono organizzare la procedura per lotti o singoli porti e sono tenute a un preventivo confronto con Autorità marittima, operatori del settore elettrico, utenti portuali e terminalisti già concessionari sulle medesime aree.

Particolare attenzione è riservata alla **convivenza tra più concessioni sulla stessa area demaniale**: in caso di squilibri economici, le Linee Guida prevedono come rimedi la riduzione della parte fissa del canone o il riequilibrio della concessione preesistente. Sul piano operativo, il concessionario deve assicurare **manutenzione ordinaria e straordinaria**, un piano di continuità operativa con tempi massimi di ripristino e procedure di emergenza, nonché idonee **coperture assicurative** proporzionate al valore dell’affidamento.

La **tariffa** si articola su tre componenti (connessione/disconnessione, energia - anche tramite PPA - e potenza impegnata) e deve essere trasparente, non discriminatoria e coerente con costi e qualità del servizio. Il bando deve essere corredato da un set informativo triennale sui traffici e sui consumi, con individuazione dei parametri Ebase (MWh/anno) e Nconn (eventi/anno) utili ad attivare i meccanismi di riequilibrio. Il **PEF** assume rilievo centrale ai fini della bancabilità e della distribuzione del rischio operativo, con possibili clausole di revisione periodica e rinegoziazione ex art. 9, comma 4, del Codice Appalti.

La **durata dell’affidamento**, ai sensi dell’art. 178 del Codice Appalti, è calibrata sul tempo necessario al recupero degli investimenti e, secondo gli esiti della consultazione con gli stakeholder, si colloca indicativamente tra 5 e 10 anni. In fase di esecuzione, le AdSP presidiano l’affidamento con controlli almeno biennali su qualità del servizio, coerenza tariffaria ed equilibrio economico-finanziario, supportati da obblighi di **separazione contabile** e da sistemi di monitoraggio tecnico, operativo ed economico-finanziario.

Restano aperti profili di tensione applicativa segnalati dalla comunità armatoriale - in particolare il rischio di un modello frammentato e la reale convenienza economica del servizio - a fronte dei quali le Linee Guida aprono a possibili sinergie con Comunità Energetiche Rinnovabili, configurazioni di autoconsumo collettivo e sistemi di accumulo.

I contenuti del Decreto e delle Linee Guida sono stati dettagliatamente approfonditi su Energy Law Italy (qui il [link](#) per maggiori dettagli).

5. La fuoriuscita volontaria dal Conto Energia ai sensi del DM n. 262/2026

In data 28 settembre 2026 è stato pubblicato sul sito istituzionale del MASE il Decreto 10 agosto 2026, n. 262 (il “**Decreto 262**”) con cui sono state definite le modalità di esercizio dell’opzione di fuoriuscita volontaria anticipata dai meccanismi di incentivazione del Conto Energia per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale incentivata superiore a 20 kW ammessi al I, II, III e IV Conto Energia e beneficiari di tariffe o premi fissi non dipendenti dall’andamento dei prezzi di mercato.

La fuoriuscita volontaria è consentita a decorrere dal 1° gennaio 2028 a un numero di impianti la cui potenza complessiva non superi i 10 GW.

All’esito delle richieste di adesione all’estensione delle convenzioni in Conto Energia presentate entro il 31 maggio 2026, il MASE dà atto che tali richieste non superano il limite dei 10 GW e procede quindi a disciplinare sia l’accesso diretto sia l’accesso tramite procedura competitiva sul contingente residuo.

I soggetti aderenti dovranno realizzare il rifacimento integrale degli impianti tra il 1° gennaio 2028 e il 31 dicembre 2030, con incremento di producibilità almeno del 30% per moduli non a terra o a terra in area agricola e del doppio negli altri casi, utilizzando moduli iscritti al registro ex art. 12 del DL 181/2023 e contrattualizzando a termine l’energia dalla potenza residua per dieci anni dall’entrata in esercizio.

Il GSE pubblicherà le Regole Operative entro trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto 262 e, nei dieci giorni successivi, l’avviso per le manifestazioni di interesse, da presentare nei trenta giorni successivi (alla data di pubblicazione delle Regole Operative).

6. Nuova etichetta UE di sostenibilità per i data center e valutazione dei consumi

Il 22 settembre 2026 la Commissione europea ha adottato il Regolamento delegato (UE) 2026/7000, che introduce un'**etichetta europea di sostenibilità** per i data center, articolata in due rating separati (classi da A a G) per l'efficienza energetica (PUE) e per il consumo idrico (WUE), corredati da un pacchetto di informazioni descrittive obbligatorie, inclusa la composizione del mix energetico.

Il perimetro applicativo ricalca quello dell'obbligo di reporting già in vigore dal 2024 e riguarda i data center con potenza IT installata pari o superiore a 500 kW.

Di particolare interesse è la distinzione, ai fini del computo del mix energetico, tra energia prodotta on-site, acquistata mediante PPA o coperta da Garanzie di Origine, con separata evidenza della quota di PPA e GO riferibili a nuova capacità FER.

Perché un PPA possa essere valorizzato ai fini della realizzazione di nuova capacità FER è richiesto che l'energia provenga da impianti entrati in esercizio (o oggetto di ristrutturazione sostanziale) nei dieci anni precedenti; per le GO, invece, è richiesta, in aggiunta, la corrispondenza temporale tra produzione e consumo e la localizzazione nella medesima zona di mercato o Stato membro.

Si tratta ora di comprendere se e quali riflessi concreti produrrà il Regolamento con riferimento alle iniziative in via di sviluppo o in corso di valutazione.

7. Sanzioni REMIT: relazione della Commissione europea del 18 settembre 2026

Il 18 settembre 2026 la Commissione europea ha pubblicato la relazione prevista dall'art. 21-*bis*, par. 2, del REMIT avente ad oggetto l'efficacia delle sanzioni penali introdotte dagli Stati membri per i casi intenzionali e gravi di abusi di mercato nei mercati dell'energia all'ingrosso dell'Unione.

Dalla relazione emerge che il quadro sanzionatorio REMIT resta significativamente frammentato, essendo affidato nella sua struttura operativa alla competenza di ciascuno Stato membro.

La prassi applicativa evidenzia una maggiore concretezza ed efficacia del canale amministrativo rispetto a quello penale, caratterizzato da procedimenti lunghi, complessi e con pochi esiti positivi.

La Commissione, sul presupposto che la maggioranza degli Stati ritenga le misure vigenti sufficientemente dissuasive, non propone allo stato modifiche legislative.

La priorità operativa è individuata nella piena attuazione del REMIT come modificato dal Regolamento (UE) 2024/1106, che rafforza i poteri di indagine ed esecuzione delle autorità nazionali e introduce un'armonizzazione minima dei massimi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le principali violazioni.

Entro l'8 maggio 2027, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenterà una nuova relazione al Parlamento europeo e al Consiglio; è espressamente riservata la possibilità di riconsiderare la necessità di ulteriore armonizzazione a livello UE, inclusi reati e sanzioni per i casi intenzionali e gravi.

8. Sull'obbligo restitutorio degli incentivi in capo a chi ha materialmente percepito le somme

Con la sentenza n. 6267 del 3 agosto 2026, la Seconda Sezione del Consiglio di Stato ha accolto il ricorso proposto dall'operatore subentrante nella titolarità di un impianto fotovoltaico, revocando il decreto ingiuntivo del GSE per la restituzione degli incentivi erogati al cedente.

Il Collegio ha stabilito che l'obbligo restitutorio conseguente alla decadenza ex tunc dalle tariffe incentivanti è riconducibile allo schema dell'**indebito oggettivo** ex art. 2033 c.c. e grava, per principio generale, esclusivamente sul soggetto che ha materialmente percepito le somme prive di titolo.

Non è dunque giuridicamente ammissibile traslare sul cessionario/subentrante un debito restitutorio riferibile a somme che quest'ultimo non ha mai riscosso, restando irrilevante il richiamo alla cessione del contratto ex art. 1409 c.c. operato dal GSE nell'ambito dei procedimenti di voltura.

La pronuncia scardina la prassi consolidata del GSE e riveste significativo rilievo sistematico, ridefinendo la mappa dei rischi nelle operazioni di M&A e nei trasferimenti di titolarità degli impianti FER già in esercizio.

Il tema è stato analizzato in un articolo pubblicato su Energy Law Italy ([link](#)) al quale si rinvia per maggiori approfondimenti.

9. La sentenza della Corte di Giustizia UE sulle concessioni delle piccole derivazioni idroelettriche

Con la sentenza 3 settembre 2026 – resa nella causa C-653/24 – la Corte di Giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sul rinvio pregiudiziale sollevato dalla Corte Costituzionale nell'ambito del giudizio di legittimità sulla L.R. Emilia-Romagna 17/2023, avente ad oggetto le piccole derivazioni idroelettriche, ossia quelle che alimentano impianti con potenza nominale media annua fino a 3 MW.

La Corte ha chiarito che, ai fini dell'applicazione della Direttiva 2006/123 ("**Direttiva**"), l'elettricità costituisce un bene e non un servizio: la produzione di energia elettrica, di conseguenza, non integra una prestazione di servizi rilevante ai fini dell'art. 12 della Direttiva, che in presenza di risorse naturali scarse impone una procedura competitiva per il rilascio dell'autorizzazione, con divieto di rinnovi automatici e di vantaggi per il concessionario uscente.

Trattasi di una svolta importante per il settore, in quanto elimina qualsiasi automatismo nell'applicazione della Direttiva alle piccole derivazioni e segna un netto cambio di rotta rispetto alle ultime sentenze del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche e dei pareri dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Al tempo stesso, la sentenza non deve essere interpretata come un via libera ai rinnovi automatici, atteso che rimangono comunque vigenti le disposizioni del R.D. n. 1775/1933; inoltre, occorre chiarire che la sentenza della CGUE si inserisce nell'ambito del giudizio pendente innanzi alla Corte Costituzionale, il quale, pertanto, risulta ancora in attesa di definizione.

10. Sull'applicazione del principio del *tempus regit actum*

Con la sentenza n. 7080 del 24 settembre 2026, il Consiglio di Stato ha ribadito il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui “Lo scrutinio di legittimità del provvedimento amministrativo non può che avvenire avendo riferimento alla statuizione di fatto e di diritto che all'amministrazione si prospetta al tempo della relativa adozione, e cioè secondo il principio del *tempus regit actum*, sicché la pubblica amministrazione deve considerare, ai fini dell'adozione del provvedimento conclusivo anche le modifiche normative e di fatto che siano intervenute durante il procedimento e non anche attestarsi su quelle esistenti al momento della presentazione dell'istanza” (tra le tante, cfr. Cons. Stato, sez. III, 13 gennaio 2025, n. 212; sez. IV, 2 ottobre 2023, n. 8609).

Per l'effetto, i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto immediatamente applicabile il D.Lgs. n. 190/2024 anche alle istanze presentate anteriormente al 30 dicembre 2024, qualora a tale data non fosse ancora stata compiuta la verifica di completezza documentale ai sensi dell'art. 15, co. 2, del medesimo decreto.

11. In relazione al rapporto tra siti Natura 2000 ed energia rinnovabile

Con la sentenza n. 7123 del 25 settembre 2026, il Consiglio di Stato ha chiarito che la classificazione di un'area come zona produttiva D1 non ne esclude l'assoggettamento alle misure di conservazione dei siti Natura 2000: l'art. 22-bis del D.Lgs. n. 199/2021 (oggi abrogato e sostituito dall'art. 8, co. 12, del D.Lgs. n. 190/2024) fa espressamente salve le valutazioni ambientali.

Sul piano del bilanciamento degli interessi, la pronuncia ribadisce che il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili e la qualificazione dei progetti FER come interventi di "interesse pubblico prevalente" ai sensi dell'art. 16-septies della Direttiva (UE) 2018/2001 (come modificata dalla Direttiva (UE) 2023/2413 e attuata dall'art. 3 del D.Lgs. n. 190/2024) non implicano una prevalenza automatica dell'interesse energetico: la clausola opera salvo l'emissione di un giudizio negativo di compatibilità ambientale o, per i progetti non soggetti a VIA, in presenza di prove evidenti di effetti negativi significativi su ambiente, biodiversità, paesaggio, patrimonio culturale e settore agricolo. Un esito sfavorevole della VInCA, adeguatamente istruito e motivato, è pertanto pienamente idoneo a superare tale presunzione.

Il Consiglio di Stato ha inoltre ribadito che la VInCA costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per difetto o inadeguatezza dell'istruttoria, e che essa può legittimamente concludersi in senso negativo ove l'Amministrazione ritenga che nessuna misura di mitigazione o alternativa sia idonea ad attenuare le criticità accertate, specie quando il progetto possa essere ricollocato in aree di minor pregio ambientale.



Piero Viganò
Partner
piero.vigano@advant-nctm.com



Giovanni Battista De Luca
Partner
giovanni.deluca@advant-nctm.com



Lorenzo Piscitelli
Associate
lorenzo.piscitelli@advant-nctm.com



Ludovica Petrucci
Associate
ludovica.petrucci@advant-nctm.com



Stefano Biraghi
Associate
stefano.biraghi@advant-nctm.com



Elisa Tunno
Associate
elisa.tunno@advant-nctm.com



Michele Carli
Associate
michele.carli@advant-nctm.com



Maria Concetta Molica
Associate
mariaconcetta.molica@advant-nctm.com



Vittorio Bellandi
Praticante
vittorio.bellandi@advant-nctm.com

Resta aggiornato!